

## ***Intervista a Vittorio Manes: “Non solo il carcere, anche il processo deve essere extrema ratio”***

**Angela Stella** — [www.ilriformista.it/](http://www.ilriformista.it/) 15 Giugno 2021

*Il professore avvocato **Vittorio Manes**, Ordinario di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Bologna, è tra i componenti della **Commissione Lattanzi**, istituita presso il Ministero della Giustizia per elaborare proposte in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in tema di prescrizione del reato.*

### **Professore la riforma riesce a conciliare efficienza della giustizia e rispetto delle garanzie?**

Premesso che una migliore efficienza nei tempi della giustizia è di per sé funzionale anche a garantire la durata ragionevole del processo, a me pare che nel perseguire questo obiettivo primario le proposte avanzate dalla Commissione – sulle quali, è bene sottolinearlo, la Ministra deve ancora fare le proprie scelte – abbiano cercato di avanzare soluzioni tutte pervase dallo sforzo di rispettare le direttrici – e dunque anche le garanzie – costituzionali: tra queste, principio di legalità, anche in punto di iscrizione della notizia di reato; riserva di legge, affidando al Parlamento le scelte in tema di priorità dell’esercizio dell’azione penale; sussidiarietà ed extrema ratio, potenziando gli istituti di deflazione sostanziale e processuale; finalità rieducativa della pena, assumendo il carcere ad ultima ratio. Nelle proposte – come è stato evidenziato da Maestri del diritto, come i professori Fiandaca e Pulitanò – c’è un ritorno ad una precisa idea del diritto e della giustizia penale, che vede il processo e la pena come strumenti altamente rights-sensitive, da utilizzare secondo il principio del “minimo sacrificio necessario”, cercando nella Costituzione la linea d’arco che sorregge ogni proposta.

### **Prescrizione: fra le due proposte quale sarebbe più fattibile?**

Le opzioni prospettate sono molto articolate, ma entrambe volte a superare il “blocco” della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. L’idea di un processo senza fine, che abbandoni l’imputato nella morsa del potere punitivo senza alcun termine – come un suddito in balia del Leviatano – è una idea che ai più appare incompatibile con principi basilari di civiltà del diritto, come del resto è ormai avvertito – anche grazie all’impegno culturale dell’Unione delle Camere penali – da una crescente opinione, anche sul fronte politico. Per questo, la proposta che ha attratto maggiori consensi è quella che sospende la prescrizione solo in caso di condanna in primo grado, al contempo fissando un termine entro il quale dovrà intervenire la sentenza di appello, termine varcato il quale il periodo sospeso verrebbe ricomputato nel calcolo complessivo della prescrizione. Diversa la seconda proposta, che impone tempi fissi e predeterminati per lo svolgimento delle diverse fasi processuali, a pena di improcedibilità.

### **Si prevede di affidare le valutazioni di politica criminale al Parlamento, con una relazione del Csm.**

È un punto importante: da un lato si prende atto che l’obbligatorietà dell’azione penale, da tempo, è un valore asimmetrico rispetto alla realtà ed ampiamente derogato nella prassi, anche solo perché il sistema non è in grado di processare un abnorme numero di richieste di attivazione della giustizia penale; dall’altro, si rimette all’unico organo democraticamente legittimato la scelta sull’ordine di importanza da seguire, “anche” sulla base di una relazione del Csm, che dunque avrà un compito meramente consultivo, ma anche di eventuale raccordo con le indicazioni che proverranno dai diversi Uffici delle Procure, in modo da prestare attenzione anche alle specifiche esigenze dei diversi contesti territoriali.

### **Impugnazioni: il pm non potrebbe appellare le sentenze di assoluzione e l'appello sarebbe per la difesa a critica vincolata.**

L'idea di riproporre l'inappellabilità dell'appello del pm in caso di assoluzione non ha solo una finalità di deflazione, ma anche un significato culturale e giuridico sul terreno dei principi, perché valorizza nel modo più compiuto il criterio del ragionevole dubbio, che rischierebbe di residuare sempre a fronte di una precedente assoluzione. Per cercare di considerare le indicazioni offerte, in diverse occasioni, dalla giurisprudenza costituzionale si è ritenuto di bilanciare questa importante modifica introducendo presupposti più stringenti all'impugnazione anche per il difensore. È un terreno dove l'equilibrio è molto difficile, e forse di necessario compromesso: ma immagino che su questo punto la discussione potrà essere significativa, e personalmente spero possa sollecitare opzioni e soluzioni ulteriori.

### **Indagini preliminari: il pm chiederebbe l'archiviazione quando gli elementi acquisiti non sono tali da determinare la condanna. Si tende a responsabilizzare di più il pm? È la stessa idea che ispira la modifica dei poteri del Gup?**

In entrambi i casi si propone di potenziare il filtro rimesso ai singoli magistrati, inquirente e giudicante, ad evitare l'instaurazione o la prosecuzione di un processo che non merita di essere portato avanti: un costo economico e organizzativo inutile per lo Stato, a cui corrisponde un costo sociale altissimo per l'indagato. Il pm dovrà propendere per l'archiviazione, in assenza di elementi che lasciano intravedere la probabilità della condanna; ed il Gup dovrà fare altrettanto, di fronte ad imputazioni malferme o "azzardate", ovvero basate su indagini incomplete. Proprio per rivitalizzare l'udienza preliminare – nella gran parte dei casi, un passaggio obbligato che si traduce solo in una ulteriore afflizione per l'imputato –, si prevede che il Gup debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere se gli elementi raccolti non sarebbero sufficienti a motivare una condanna. Se questa proposta trovasse spazio, le indagini non potrebbero più essere un "semilavorato", e l'imputazione non potrebbe essere più vista come una crisalide destinata a trasformarsi in farfalla nell'istruttoria dibattimentale.

### **Si esclude di procedere a un'iscrizione esclusivamente formale di fatti, soprattutto di soggetti la cui posizione sia quasi certamente estranea a profili di responsabilità penale**

Si tratta di un passaggio molto significativo, perché l'idea è quella di subordinare l'attivazione della macchina processuale-punitiva solo se ricorrano "specifici elementi indizianti", sfatando così il "mito" dell'"atto dovuto", che non è affatto tale per l'inquirente, che dovrebbe separare con sorvegliata attenzione, e sin da subito, il grano dal loglio, visto che anche la semplice iscrizione nel registro degli indagati innesca conseguenze gravemente pregiudizievoli per il singolo, e spesso una immediata capitis deminutio, non solo in termini di onore e reputazione, ma con ricadute immediate anche sulla vita familiare, lavorativa, come sulle carriere politiche e sulle sorti economiche di una impresa. Per la stessa ragione, del resto, si è proposto di prevedere che la semplice sottoposizione ad indagini non determini alcun effetto pregiudizievole sul piano civile e amministrativo. Si potrà dire che tutto questo dovrebbe essere scontato, in un sistema incentrato sul principio della presunzione di innocenza: ma sappiamo bene che, nella realtà, non è affatto così.

### **Patteggiamento e riti speciali saranno ancora più appetibili per l'imputato?**

In un sistema accusatorio come il nostro, l'ampliamento dei riti speciali è funzionale a restituire effettività e pienezza al dibattimento, sviluppo processuale che – per le notevoli risorse che impegna – un approccio realista impone di considerare quale "risorsa limitata". In questa prospettiva, oltre ad estendere il raggio applicativo del patteggiamento e a

proporre una maggiore diminuzione di pena, si propone di includere nell'accordo la pena accessoria e la confisca, consentendo anche di "patteggiare" una pena già sostituita dalla misura alternativa alla detenzione (come l'affidamento in prova ai servizi sociali), e si propone anche di precludere ogni effetto della sentenza di patteggiamento sul piano extrapenale e, in particolare, nel giudizio disciplinare. L'intento è chiaro: per rendere appetibile il patteggiamento – che per l'imputato implica una dolorosa rinuncia a difendersi – bisogna assicurare allo stesso una effettiva convenienza, e soprattutto garantirgli di poter voltare pagina, una volta per tutte, rispetto all'errore commesso.

### **C'è una chiave di lettura comune a queste proposte?**

A mio avviso possono individuarsi diverse chiavi di lettura: la riduzione dei tempi di risposta della giustizia penale, per soddisfare le aspettative di giustizia e assicurare le doverose garanzie agli imputati; la deflazione dei procedimenti e la diversificazione delle risposte sanzionatorie, perché la giustizia penale è una risorsa scarsa, e la pena un'arma a doppio taglio che cura e, al contempo, distrugge; su entrambi i fronti, la responsabilizzazione dei diversi protagonisti del processo, pubblico ministero, giudice e avvocato, fino allo stesso reo negli spazi aperti alle esperienze di giustizia riparativa. A quest'ultimo riguardo, le proposte sono volte a migliorare non solo l'efficienza, ma anche l'accountability del sistema, la sua capacità di generare quel "public value" che è la fiducia dei cittadini nella giustizia, corresponsabilizzando tutti gli attori del processo. Ed anche l'avvocato, di fronte ai nuovi istituti che ampliano le possibilità e le opzioni processuali, vede fortemente amplificato il proprio ruolo, e la propria funzione di controllo critico: una funzione essenziale e vitale in uno Stato di diritto.